

JULIUS BAER MULTICASH

Società di Investimento a Capitale Variabile

Sede sociale: 69, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo

R.C.S Lussemburgo B-36.405

La Società

Articolo 1.- Con il nome „JULIUS BAER MULTICASH“ (la „Società“) è costituita una „società di investimento a capitale variabile“ (SICAV).

Durata

Articolo 2.- La Società è stata costituita con una durata a tempo indeterminato. Essa può essere liquidata in ogni momento con deliberazione degli azionisti della Società, da adottarsi nel rispetto delle previsioni dell'art. 32 dello statuto.

Oggetto

Articolo 3.- La Società ha per oggetto esclusivo l'investimento in valori mobiliari trasferibili di ogni tipo e/o in altri investimenti finanziari liquidi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della legge del 20 dicembre 2002 («Legge del 2002») in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, allo scopo di diversificare il rischio e di distribuire ai possessori di azioni il risultato ottenuto dalla gestione del patrimonio. La Società può adottare qualsiasi misura ed eseguire qualsiasi operazione che essa ritenga utile ai fini del raggiungimento ed allo sviluppo del proprio oggetto sociale, nella misura consentita dalla Legge del 2002.

Sede legale

Articolo 4.- La Società ha sede legale nella città di Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo. Con delibera del consiglio di amministrazione della Società (il „consiglio di amministrazione“) possono essere costituite filiali o altri uffici di rappresentanza in Lussemburgo o in stati esteri.

Qualora il consiglio di amministrazione ritenga che si siano verificate o stiano per verificarsi cause di forza maggiore che potrebbero nuocere alla normale attività aziendale della Società nella sede legale, o impedirle il contatto costante con persone all'estero, la sede legale può essere temporaneamente trasferita all'estero, fino alla cessazione delle circostanze straordinarie. Siffatte misure straordinarie non incideranno sulla nazionalità della Società, che rimarrà una Società di diritto lussemburghese.

Capitale sociale – Azioni

Articolo 5.- Il capitale sociale è rappresentato da azioni senza valore nominale („azioni“) che, insieme, corrispondono sempre al valore netto d’inventario della Società.

Il capitale minimo della Società corrisponde all’equivalente in franchi svizzeri di un milione e duecentocinquantamila (1.250.000) euro.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato senza limitazioni ed in ogni momento, ad emettere azioni ad un prezzo di emissione unitario determinato in conformità all’articolo 27, senza concedere diritti di opzione sulle nuove azioni agli azionisti esistenti. Il consiglio di amministrazione può delegare uno dei suoi membri o un direttore, o qualunque altra persona legalmente autorizzata, ad accettare le sottoscrizioni, ad incassare i pagamenti e ad consegnare le relative azioni.

Previa delibera del consiglio di amministrazione, le azioni possono essere riferite a diversi portafogli di investimento („comparti“) e ugualmente sulla base di una delibera del consiglio di amministrazione, essere denominate in diverse valute. Il consiglio di amministrazione, inoltre, può stabilire che un comparto abbia al suo interno due o più categorie di azioni („categoria di azioni“) con caratteristiche diverse, come ad esempio a distribuzione o ad accumulazione dei proventi, con una particolare struttura delle commissioni o con altre caratteristiche peculiari che potranno essere determinate di volta in volta dal consiglio di amministrazione e descritte nel prospetto informativo della Società.

Le somme incassate a fronte dell’emissione di azioni di un determinato comparto sono investite, come previsto all’articolo 3 del presente statuto, in valori mobiliari (compresi i diritti relativi a valori mobiliari ecc.; di seguito „valori mobiliari“) e in altri investimenti finanziari liquidi delle aree geografiche, dei settori industriali e delle aree valutarie individuate dal consiglio di amministrazione per quel comparto e comunque tenendo conto delle decisioni dello stesso per la scelta tra titoli a reddito fisso o variabile e per particolari tipologie di azioni.

La Società potrà di volta in volta emettere azioni gratuite ed in tal caso il valore netto d’inventario di ogni azione sarà conseguentemente ridotto mediante frazionamento.

Per la determinazione del capitale sociale, i valori netti d’inventario di ogni comparto che non sono espressi in franchi svizzeri, vengono convertiti in franchi svizzeri, in modo che il capitale sociale corrisponda alla somma dei valori netti d’inventario di tutti i comparti espressi in franchi svizzeri.

Azioni al portatore e nominative

Articolo 6.- Il consiglio di amministrazione ha facoltà di decidere se emettere azioni nominative e/o al portatore. I certificati delle azioni al portatore vengono emessi nei tagli definiti dal consiglio di amministrazione. I certificati delle azioni a distribuzione al portatore, devono essere muniti di cedole. Qualora un azionista in possesso di azioni al portatore desideri la consegna o la conversione dei suoi certificati in quelli di un'altra categoria di azioni, oppure la conversione in azioni nominative (o viceversa), dovrà sostenere le spese consuete.

Per le azioni nominative, o qualora il consiglio di amministrazione deliberi che gli investitori di un comparto non ricevano alcun certificato, o nel caso in cui un azionista non desideri ricevere certificati, viene emessa una conferma di proprietà delle azioni. Qualora un azionista in possesso di azioni nominative desideri che gli vengano rilasciati e inviati una conferma o certificati rappresentativi delle azioni per le sue azioni, dovrà sostenere le spese consuete.

Per le azioni nominative possono essere emesse frazioni di azioni, arrotondate per eccesso o per difetto alle prime tre cifre dopo la virgola. Per le azioni al portatore non vengono emesse frazioni di azioni.

I certificati azionari vengono sottoscritti da due membri del consiglio di amministrazione o da un membro del consiglio di amministrazione e da un delegato con poteri di legale rappresentanza conferiti dal consiglio di amministrazione.

Le firme del consiglio di amministrazione possono essere apposte a mano, in forma stampata o come facsimile. La firma del delegato deve essere apposta a mano.

La Società ha facoltà di emettere certificati azionari o conferme di azioni nella forma che il consiglio di amministrazione di volta in volta delibererà.

Le azioni vengono emesse dopo l'accettazione della sottoscrizione e il pagamento del prezzo di emissione (conformemente all'articolo 27). Il sottoscrittore riceverà la consegna di certificati azionari, o come enunciato sopra, una conferma delle sue azioni entro termini di consuetudine bancaria.

Ai sottoscrittori di azioni nominative i dividendi sono pagati all'indirizzo indicato nel registro della Società („registro“) o all'indirizzo fornito per iscritto alla Società. Per le azioni al portatore il pagamento avviene contro presentazione delle rispettive cedole presso gli agenti di pagamento designati dalla Società.

Un dividendo deliberato ma non pagato su un'azione a distribuzione al portatore, in particolare nel caso in cui non venga presentata alcuna cedola,

non può più essere reclamato dal detentore di tale azione trascorso un periodo di cinque anni dalla dichiarazione dell'avvenuto pagamento e sarà accreditato al rispettivo comparto della Società. Sui dividendi deliberati non verrà pagato alcun interesse a partire dalla data di scadenza.

Tutti gli azionisti in possesso di azioni nominative della Società sono iscritti nel registro, tenuto dalla Società o da una o più persone/aziende nominate dal consiglio di amministrazione. Nel registro devono essere registrati il nome di ogni titolare di azioni nominative, il domicilio o la residenza abituale e la quantità, il comparto e la categoria delle azioni in suo possesso. Il trasferimento e il rimborso di un'azione nominativa vengono annotati nel registro contro il pagamento di una consueta commissione che viene stabilita dalla Società.

Le azioni non sono soggette a limitazioni al diritto di trasferimento né a diritti a favore della Società.

Il trasferimento di azioni al portatore avviene mediante consegna dei rispettivi certificati azionari.

Il trasferimento di azioni nominative avviene mediante annotazione nel registro ed eventualmente dopo la consegna delle conferme o dei certificati (se emessi), unitamente ai documenti ritenuti necessari dalla Società.

Tutte le comunicazioni e gli avvisi della Società agli azionisti possono essere inviati all'indirizzo iscritto nel registro. Qualora un azionista non comunichi questo indirizzo, può essere immessa una relativa annotazione nel registro e la Società può derivarne che il suo indirizzo sia presso la sede legale della Società o ad un altro recapito dalla stessa individuato, sino a quando l'azionista non le comunichi un altro indirizzo per iscritto. In ogni momento l'azionista può modificare l'indirizzo inserito nel registro inviando una comunicazione scritta alla Società presso la sede legale o ad altro indirizzo dalla stessa indicato.

Nel caso dell'emissione di frazioni di azioni, tali frazioni sono annotate nel registro. Le frazioni non attribuiscono alcun diritto di voto, tuttavia danno diritto, nella misura stabilita dalla Società, ad una corrispondente quota di dividendo e del ricavato della liquidazione. Per le azioni al portatore, vengono emessi esclusivamente certificati rappresentativi di azioni intere.

Certificati persi o distrutti

Articolo 7.- Qualora un azionista in possesso di azioni al portatore della Società possa dimostrare in forma giuridicamente valida che il suo certificato azionario è stato smarrito, danneggiato o distrutto, si può procedere all'emissione di un duplicato, purché risultino soddisfatte le condizioni richieste dalla Società. Con l'emissione di un nuovo certificato azionario recante la menzione „Duplicato“, il certificato originario perde

validità. La Società è autorizzata, a propria discrezione, ad addebitare i costi per la creazione del duplicato o per l'emissione del nuovo certificato azionario.

Limitazione al possesso di azioni

Articolo 8.- Il consiglio di amministrazione ha diritto di imporre qualunque limitazione (eccetto la limitazione al trasferimento di azioni) che ritiene necessarie per garantire che nessuna azione della Società, o azioni di un comparto e/o categoria, vengano acquisite o detenute da una persona (di seguito indicata come „persona esclusa“) che:

- a) violi le leggi o le normative di un Paese e/o le disposizioni delle autorità o che, secondo le disposizioni del prospetto informativo, è esclusa dal possesso di azioni;
- b) secondo l'opinione del consiglio di amministrazione, a causa del possesso delle azioni, faccia assoggettare la Società ad obblighi di imposta o ad altri svantaggi finanziari che altrimenti non avrebbe subito o non subirebbe.

La Società può dunque limitare o proibire il possesso di azioni ad una persona esclusa. A questo scopo la Società può:

- a) rifiutare l'emissione di azioni o la registrazione di trasferimenti di azioni sino a quando non si sia accertato se l'emissione o la registrazione potrebbero portare all'assunzione della proprietà di fatto di tali azioni da parte di una persona esclusa dal possesso di azioni;
- b) richiedere in ogni momento ad ogni persona registrata nominativamente, di fornire al registro tutte le indicazioni che ritiene necessarie allo scopo di chiarire se queste azioni sono o saranno di fatto in possesso di una persona alla quale è vietato il possesso di azioni;
- c) coercitivamente acquistare le azioni se ha motivo di ritenere che una persona esclusa, da solo o insieme ad altra persona, è il proprietario di fatto o giuridico di queste azioni, qualora non le trasferisca ad una persona autorizzata. Il riacquisto forzato avviene come segue:

(1) la Società notificherà un'intimazione (di seguito indicata come „l'intimazione di riscatto“) all'investitore considerato il proprietario delle azioni da trasferire, che indica, come scritto sopra, le azioni da riacquistare, il prezzo da pagare e il luogo in cui è pagato il prezzo di riscatto. Siffatta intimazione di riscatto può essere recapitata per posta raccomandata all'ultimo indirizzo noto o a quello riportato nel registro. L'investitore è conseguentemente

obbligato a restituire alla Società i certificati azionari o le conferme di azioni ai quali si riferisce l'intimazione di riscatto. Immediatamente dopo l'orario di chiusura degli affari del giorno menzionato nell'intimazione di riscatto, l'investitore perde il diritto di proprietà sulle azioni indicate nell'intimazione di riscatto e il suo nome viene cancellato dal registro.

(2) Il prezzo (di seguito indicato come „prezzo di riscatto“) al quale vengono acquistate le azioni, individuate dall'intimazione di riscatto, è l'importo che corrisponde al valore netto d'inventario delle azioni per comparto e categoria, calcolato in base alle previsioni dell'articolo 25 di questo statuto, diminuito di una eventuale commissione di riscatto, come specificato nell'articolo 23.

(3) Il pagamento del prezzo di riscatto viene corrisposto al titolare di tali azioni nella valuta del rispettivo comparto e/o della rispettiva categoria e verrà depositato dalla Società presso una banca in Lussemburgo o altrove (come indicato nell'intimazione di riscatto) per il pagamento, eventualmente contro consegna dei certificati azionari o delle conferme di azioni oppure contro fornitura di una ulteriore prova della proprietà accettabile per la Società. Dopo il deposito delle somme, la persona perde i residui diritti indicati nell'intimazione di riscatto, e ogni altro diritto sulle azioni precedentemente possedute, come pure ogni possibile di pretesa nei confronti della Società o dei suoi beni patrimoniali; resta salvo che la persona che appare come legittimo proprietario è autorizzata a ricevere il prezzo di riscatto (senza interessi) dall'intermediario che tiene le somme in deposito, come descritto sopra;

(4) L'esercizio da parte della Società dei diritti che le competono in conformità a questo articolo, non può in nessun caso essere messo in dubbio o ritenuto non valido con la motivazione che non ha esibito una prova sufficiente del diritto di proprietà sulle azioni da parte di una determinata persona, o che il titolare di fatto o giuridico delle azioni era un altro rispetto a quanto sembrava alla Società al momento dell'intimazione di riscatto, ammesso che la Società abbia operato in buona fede;

d) respingere la votazione effettuata durante un'assemblea degli azionisti, da una persona che non dispone della facoltà di possedere azioni della Società.

Diritti dell'assemblea generale degli azionisti

Articolo 9.- Ogni assemblea generale convocata regolarmente costituisce l'organo supremo della Società. Le sue risoluzioni sono vincolanti per tutti gli azionisti, indipendentemente dal comparto o dalla

categoria di azioni, salvo che queste delibere interferiscano con i diritti degli azionisti di un determinato comparto o di una determinata categoria di azioni, che devono essere oggetto di trattazione da parte di assemblee separate; conformemente alle disposizioni riportate successivamente.

L'assemblea generale degli azionisti ha i più ampi poteri per disporre, attuare o autorizzare tutti gli atti giuridici che si riferiscono all'attività della Società.

Assemblea generale

Articolo 10.- L'assemblea generale annuale degli azionisti ha luogo, in ottemperanza al diritto lussemburghese, presso la sede della Società o in un altro luogo in Lussemburgo indicato nell'avviso di convocazione e ha luogo il secondo martedì del mese di novembre ogni anno alle ore 14.00. Qualora questo giorno non sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, l'assemblea generale si tiene il giorno lavorativo bancario successivo in Lussemburgo. L'assemblea generale può essere tenuta all'estero nel caso in cui eventi straordinari lo rendano necessario, secondo il parere del consiglio di amministrazione.

Altre assemblee possono tenersi nel luogo e all'orario indicato nel relativo avviso di convocazione.

Assemblee separate degli azionisti

Articolo 11.- Su richiesta del consiglio di amministrazione possono essere convocate assemblee separate degli azionisti di un determinato comparto o di una determinata categoria di azioni. Le previsioni dell'articolo 12 in materia di quorum e di requisiti di voto sono applicate in analogia. L'assemblea separata degli azionisti può deliberare su tutte le questioni relative ai comparti o alle categorie di azioni che, secondo la legge o il presente statuto, non siano riservate all'assemblea generale o al consiglio di amministrazione. Le deliberazioni delle assemblee separate degli azionisti non possono interferire nei diritti degli azionisti di altri comparti o categorie di azioni.

Regolare costituzione e votazioni

Articolo 12.- Le convocazioni delle assemblee generali e di quelle separate sono effettuate nel rispetto dei termini e delle formalità previste dalla legge.

Ogni azione di un comparto o di una categoria di azioni dà diritto ad un voto, indipendentemente dal valore netto di inventario della rispettiva azione, salvo le limitazioni dettate dal presente statuto.

Ogni azionista può partecipare ad ogni assemblea degli azionisti o farsi rappresentare da un altro azionista o da un'altra persona, mediante una procura conferita per lettera o per telegramma, telex o fax o in ogni altra forma determinata dal consiglio di amministrazione.

Salvo diverse disposizioni di legge o statutarie le delibere di un'assemblea degli azionisti convocata regolarmente vengono approvate con la maggioranza semplice dei voti presenti o rappresentati per procura. Il consiglio di amministrazione può stabilire tutte le ulteriori condizioni che l'azionista deve osservare per poter partecipare ad una assemblea.

Convocazioni

Articolo 13.- L'assemblea generale e le altre assemblee degli azionisti sono convocate dal consiglio di amministrazione con l'invio di un invito a partecipare all'assemblea, contenente l'ordine del giorno. Ai titolari di azioni nominative l'invito deve essere spedito per posta almeno 8 giorni prima dell'assemblea. Qualora siano state emesse azioni al portatore, la convocazione deve essere pubblicata nel Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations in Lussemburgo, su un quotidiano lussemburghese e in uno o più quotidiani di altri Paesi nei quali le azioni sono offerte al pubblico, a scelta del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione

Articolo 14.- La Società è amministrata dal consiglio di amministrazione che deve essere composto da almeno tre membri, anche non azionisti. I membri del consiglio di amministrazione sono eletti dagli azionisti in occasione dell'assemblea generale per una durata massima di 6 anni e sono rieleggibili. In caso di morte, dimissioni o altro di uno dei membri del consiglio di amministrazione, gli amministratori rimasti possono eleggere con maggioranza semplice dei voti, un nuovo membro del consiglio di amministrazione per ricoprire il posto vacante sino alla successiva assemblea generale.

Un membro del consiglio di amministrazione può essere revocato e/o sostituito in qualsiasi momento per delibera dell'assemblea generale, anche senza motivo particolare. All'assemblea generale può essere eletto membro del consiglio di amministrazione soltanto una persona che in quel momento faccia parte del consiglio di amministrazione, tranne nel caso in cui

- (i) costui venga proposto per l'elezione dal consiglio di amministrazione oppure
- (ii) un azionista avente pieno diritto di voto all'assemblea imminente che nominerà il consiglio di amministrazione, presenti al presidente - oppure ove ciò sia impossibile ad un altro membro del consiglio di amministrazione - per iscritto, non meno di sei e non più di 30 giorni prima della data prevista per l'assemblea degli azionisti, la propria intenzione di proporre per l'elezione o la rielezione un'altra persona presentando nel contempo una conferma scritta di questa persona attestante la sua volontà di presentarsi per la nomina ove tuttavia il presidente dell'assemblea

degli azionisti, supponendo il consenso unanime di tutti gli azionisti presenti, può decidere di rinunciare alle dichiarazioni sopra descritte e proporre l'elezione della persona designata in questo modo.

Organizzazione interna del consiglio di amministrazione

Articolo 15.- Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e eventualmente uno o più vicepresidenti. Ha facoltà di nominare anche un segretario, che può non essere membro del consiglio di amministrazione e che è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea generale.

Il presidente eletto presiede le riunioni del consiglio di amministrazione. In sua assenza, i membri del consiglio di amministrazione designano un presidente temporaneo, con decisione a maggioranza dei presenti.

Una riunione del consiglio di amministrazione può essere convocata dal presidente o da due altri amministratori, l'avviso di convocazione dovrà contenere indicazione del luogo e dell'ordine del giorno.

Le convocazioni delle riunioni del consiglio di amministrazione vengono comunicate a tutti i membri del consiglio di amministrazione per lettera, telegramma, posta elettronica o telefax almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione; il termine può essere inferiore qualora ricorrano motivi di urgenza, che devono essere precisati nell'avviso di convocazione.

Salvo le disposizioni di seguito indicate, il consiglio di amministrazione ha la capacità di deliberare solamente quando la convocazione della riunione è avvenuta regolarmente.

Con il consenso di tutti i membri del consiglio di amministrazione può essere omessa la convocazione. Non è necessaria una convocazione per quelle riunioni le cui date sono state stabilite anticipatamente in una delibera del consiglio di amministrazione.

Ogni membro del consiglio di amministrazione ha facoltà di farsi rappresentare in una riunione da un altro membro del consiglio di amministrazione. La procura può essere conferita per lettera, telegramma, telex o telefax o in ogni altra forma determinata dal consiglio di amministrazione.

Salvo le eccezioni di seguito indicate, il consiglio di amministrazione è in grado di deliberare o decidere legittimamente quando almeno due dei suoi amministratori sono presenti o rappresentati; a tali fini è ammessa la partecipazione telefonica o ogni altro mezzo determinato dal consiglio di amministrazione. Le deliberazioni vengono approvate con maggioranza dei voti dei membri del consiglio di amministrazione presenti o

rappresentati alla riunione. Il presidente del consiglio di amministrazione, a parità di voti, esprime quello decisivo.

I membri del consiglio di amministrazione possono produrre una deliberazione anche mediante circolare, formalizzata su un unico documento o su distinti documenti tra loro identici.

Il consiglio di amministrazione può affidare anche a singoli suoi membri o a terzi l'amministrazione ordinaria, in tutto o in parte, oppure la rappresentanza della Società con i poteri deliberati dallo stesso consiglio di amministrazione. L'affidamento dell'amministrazione ordinaria ai singoli membri del consiglio di amministrazione richiede il consenso dell'assemblea generale degli azionisti. Siffatte nomine possono essere revocate dal consiglio di amministrazione in ogni momento.

Il consiglio di amministrazione può a sua discrezione conferire anche i propri poteri e le competenze ad un collegio, composto da persone da lui nominate (membri del consiglio di amministrazione oppure terzi).

Verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione

Articolo 16.- I verbali di ogni riunione del consiglio di amministrazione vengono firmati dal presidente e da un altro membro del consiglio di amministrazione o dal segretario. Copie o estratti di tali verbali, redatti per azioni giudiziarie o per altri fini giuridici, devono essere sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione o da due membri del consiglio di amministrazione, oppure dal segretario e da un membro del consiglio di amministrazione.

Determinazione della politica di investimento

Articolo 17.- È di competenza del consiglio di amministrazione l'attuazione di tutti gli atti amministrativi e delle disposizioni nell'interesse della Società che, la legge o il presente statuto non riservino espressamente all'assemblea generale.

Ad eccezione delle questioni che, secondo lo statuto e in conformità alle restrizioni precedenti, competono agli azionisti nell'assemblea generale, il consiglio di amministrazione è autorizzato in modo particolare a determinare la politica di investimento per ogni comparto di azioni secondo il principio della diversificazione del rischio, nel rispetto delle limitazioni agli investimenti previste dalla legge, da altre disposizioni e dalle delibere del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può deliberare di investire il patrimonio della Società nel seguente modo:

- a) In valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:
 - quotati o negoziati in un mercato regolamentato (come definito nell'articolo 1 della Legge del 2002);

- negoziati in un altro mercato regolamentato di uno stato membro dell'Unione Europea („UE“), riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
- quotati ufficialmente in una borsa valori di un paese terzo oppure su un altro mercato regolamentato di un paese terzo, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante. In questo contesto, sono considerati „paesi terzi“ tutti gli stati europei non appartenenti all'Unione Europea nonché i paesi dell'America settentrionale e meridionale, dell'Africa, dell'Asia e del bacino del pacifico.

b) In valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di nuova emissione a patto che le condizioni di emissione prevedano l'impegno a presentare la domanda di ammissione alla quotazione in una borsa valori ufficiale o su un mercato regolamentato, come descritto al punto a), riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante e purché l'ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione.

c) In azioni di OICVM consentiti in base alle previsioni della direttiva 85/611/CEE con le modifiche apportate dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, (denominata di seguito „Direttiva 85/611/CEE“) e/o di altri OIC ai sensi dell'articolo 1, paragrafo (2), primo e secondo trattino della direttiva 85/611/CEE con sede in uno degli stati membri dell'Unione Europea oppure in uno stato terzo, se:

- questi altri OIC sono ammessi in conformità alle disposizioni legali, che li subordinano all'autorità di vigilanza, che secondo il parere della Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) è equivalente al diritto comunitario; e sussiste garanzia sufficiente per la collaborazione tra le autorità;
- il livello di tutela degli azionisti di altri OIC è equivalente al livello degli azionisti di altri OICVM e in particolare le disposizioni per la custodia separata del patrimonio del fondo, per le assunzioni e concessioni di credito nonché per le vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario sono equivalenti ai requisiti della direttiva 85/611/CEE.
- l'attività degli altri OIC è oggetto di relazioni semestrali e annuali, che consentono di esprimere un giudizio su patrimonio, passività, proventi e transazioni nel periodo di riferimento;
- l'OICVM o l'altro OIC, di cui si intende acquistare le azioni, può investire al massimo il 10% del suo valore netto d'inventario in azioni di altri OICVM o OIC, in conformità agli atti della sua costituzione.

d) In depositi a vista o in depositi a termine con una durata massima di 12 mesi presso istituti di credito qualificati, con sede sociale in uno stato membro dell'UE o in uno stato membro dell'OCSE, oppure in un paese che abbia ratificato le disposizioni della Financial Actions Task Force

(„FATF“ o Gruppo di azione finanziaria internazionale „GAFI“) („istituto di credito qualificato“).

e) In strumenti del mercato monetario non negoziati su un mercato regolamentato e che rientrino nella definizione dell'articolo 1 della Legge del 2002, qualora l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano soggetti alle norme sulla tutela dei depositi e degli investitori e a condizione che:

- siano emessi o garantiti da un ente nazionale, regionale o locale, oppure dalla banca centrale di un membro dell'UE, dalla Banca Centrale Europea, dall'UE o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno stato terzo oppure, nel caso di uno stato federale, da uno stato membro della federazione oppure da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico, di cui faccia parte almeno uno stato membro dell'Unione Europea; oppure
- siano emessi da un'azienda, i cui valori mobiliari siano negoziati su uno dei mercati regolamentati definiti al punto (a); oppure
- siano emessi o garantiti da un istituto, che in conformità ai criteri definiti dal diritto comunitario europeo sia sottoposto a vigilanza oppure da un istituto sottoposto a norme prudenziali, che a giudizio della CSSF siano tanto rigide quanto quelle imposte dal diritto comunitario europeo; oppure
- siano emessi da altri emittenti, appartenenti a una categoria, ammessa dalla CSSF, se per l'investimento in questi strumenti vigono le norme per la tutela degli investitori, equivalenti al primo, al secondo o al terzo trattino, e se gli emittenti sono o una Società con un capitale proprio pari ad almeno 10 (dieci) milioni di euro, che redige e pubblica il bilancio di chiusura d'esercizio in conformità alle norme della 4° direttiva 78/660/CEE; oppure un soggetto di diritto, che all'interno di un gruppo di Società composto da una o più aziende quotate in Borsa sia responsabile del finanziamento di tale gruppo; oppure un soggetto di diritto che deve finanziare la sostituzione di prestiti con titoli negoziabili utilizzando una linea di credito concessa da una banca.

f) In strumenti derivati, comprensivi di strumenti equivalenti liquidati in contanti, negoziati su un mercato regolamentato, come definito alla lettera a) e/o non quotati in Borsa („Derivati OTC“), qualora:

- i titoli di base siano strumenti conformi all'articolo 41, paragrafo (1) della Legge del 2002, siano indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, in cui la Società possa investire in base ai suoi obiettivi di investimento;
- nelle operazioni con derivati OTC, le controparti siano un istituto sottoposto ad autorità di vigilanza delle categorie ammesse dalla CSSF e

- i derivati OTC siano soggetti a una valutazione giornaliera, affidabile e verificabile e possano essere venduti in qualsiasi momento al congruo valore di mercato su iniziativa della Società.

Tuttavia la Società può investire al massimo il 10% del valore netto d'inventario di ciascun comparto in altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario citati ai punti da (a), (b), (c), (d) ed (e), nonché in fondi di destinazione (ovvero azioni di OICVM e/o altri OIC in conformità al punto c).

La Società investe al massimo il 10% del valore netto d'inventario di ciascun comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. La Società investe al massimo il 20% del valore netto di inventario di un comparto in depositi presso uno stesso istituto.

Il limite massimo definito nel primo comma del paragrafo precedente può essere elevato a 35%, se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario vengono emessi o garantiti da un paese membro dell'UE oppure dai suoi enti locali, da uno stato terzo oppure da istituzioni internazionali di diritto pubblico, di cui faccia parte almeno uno stato membro dell'Unione Europea.

In deroga ai paragrafi precedenti, la Società è autorizzata, conformemente al principio della diversificazione del rischio, a investire fino al 100% del valore netto d'inventario di un comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato finanziario di diverse emissioni, emesse o garantite da uno degli stati membri dell'UE o dai suoi enti locali oppure da uno stato membro dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico, di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione Europea. Tuttavia ciò è consentito solo se il comparto detiene valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di almeno sei diverse emissioni, laddove i valori mobiliari e gli strumenti di un'emissione possono costituire al massimo il 30% del valore netto d'inventario del comparto.

La Società dovrà rispettare inoltre ogni altra limitazione prescritta dalle autorità nazionali di vigilanza dei Paesi che ammettano la commercializzazione delle azioni al pubblico.

Nel caso in cui una modifica alla Legge del 2002 preveda deroghe consistenti, il consiglio di amministrazione può decidere di applicare le nuove disposizioni.

„Pooling“ e „Co-management“

Articolo 18.- La gestione dei beni patrimoniali di un comparto può avvenire mediante „pooling“.

In questo caso i patrimoni di comparti diversi sono gestiti congiuntamente. I patrimoni così gestiti vengono definiti „pool“, ma i pool sono impiegati

esclusivamente per scopi gestionali interni. I „pools“ non hanno soggettività giuridica propria e non sono direttamente accessibili agli investitori. Ad ogni comparto gestito congiuntamente con altri comparti viene assegnato il suo specifico patrimonio.

Quando i patrimoni di uno o più comparti vengono gestiti congiuntamente, l’allocazione dei patrimoni di pertinenza di ciascun comparto viene effettuata sulla base dell’allocazione iniziale nel pool, tenendo conto delle variazioni conseguenti a successive attribuzioni o ritiri.

I diritti di ogni comparto sui beni patrimoniali gestiti congiuntamente sono riconosciuti per ciascun investimento del „pool“.

Investimenti aggiuntivi effettuati a nome dei comparti gestiti congiuntamente, vengono assegnati a detti comparti per la quota di rispettiva pertinenza e i beni patrimoniali che sono venduti, con lo stesso criterio vengono prelevati dai relativi patrimoni di ogni comparto partecipante.

Inoltre, se le politiche di investimento dei relativi comparti sono compatibili, il consiglio di amministrazione può disporre, in un’ottica di efficiente gestione, che nell’ambito del „Co-management“ il patrimonio intero o parziale di uno o più comparti venga amministrato in comune con il patrimonio di altri organismi di investimento collettivo, come descritto nel prospetto.

Disposizione sull’incompatibilità

Articolo 19.- Nessun contratto o altro atto tra la Società e una qualsiasi altra Società o azienda viene pregiudicato o invalidato dal fatto che uno o più membri del consiglio di amministrazione o il direttore della Società, siano membri del consiglio di amministrazione, azionisti, direttori, impiegati, o siano altrimenti personalmente interessati a tale Società o azienda.

Non costituisce impedimento ad operare per la Società e ad assumere decisioni in merito ai suoi atti giuridici il fatto che, un membro del consiglio di amministrazione o di un qualunque altro organo della Società, rivesta la posizione di membro del consiglio di amministrazione, azionista, direttore generale o impiegato di un’altra Società o azienda, con la quale la Società abbia rapporti contrattuali o in altro modo conclude affari, e quindi il fatto che vi sia un collegamento con tali altre Società o aziende.

Qualora un membro del consiglio di amministrazione o un direttore della Società abbia un interesse personale in un affare della Società, deve dichiararlo al consiglio di amministrazione e non essere coinvolto nella deliberazione e nel voto sull’affare. Gli affari di questa natura ed i relativi interessi personali del membro del consiglio di amministrazione o del direttore devono essere resi noti alla successiva assemblea generale.

L'espressione „interesse personale“ qui utilizzata, non comprende ogni interesse che ha origine dalla sola circostanza che l'atto giuridico riguarda la Bank Julius Bär & Co. AG (oppure un'impresa collegata a questa banca direttamente o indirettamente) o un'altra impresa designata dal consiglio di amministrazione.

Esonero

Articolo 20.- La Società terrà indenne ogni membro del consiglio di amministrazione o ogni direttore, o suoi eredi, esecutori testamentari o curatori da tutte le spese ragionevolmente sostenute in relazione a una qualche controversia giuridica/azione legale o procedimento giudiziario nel quale sia stato coinvolto, in conseguenza della sua qualità di membro attivo o membro precedente del consiglio di amministrazione o di direttore della Società o per le funzioni svolte su richiesta della Società presso un'altra impresa alla quale la Società è legata contrattualmente o della quale è creditore, salvo che egli non sia esentato da ogni responsabilità in riguardo alla controversia o all'azione legale.

Da questa previsione restano esclusi gli eventi per i quali egli riporti una condanna passata in giudicato sulla base di una azione legale o un procedimento giudiziario per colpa grave o cattiva gestione. In caso di definizione amichevole della controversia vengono risarciti i danni solo in relazione alle questioni garantite dall'accordo e riguardo alle quali la Società riceva dai suoi legali una conferma che la persona responsabile non sia incorsa in alcuna violazione dei doveri. I suesposti diritti di indennizzo non escludono gli altri diritti legittimi che possono essere vantati dalle predette persone.

Rappresentanza

Articolo 21.- La Società viene impegnata dalla firma congiunta di due membri del consiglio di amministrazione della Società o – qualora il consiglio di amministrazione abbia preso delle relative delibere – dalla firma congiunta di un consigliere di amministrazione e del direttore, di un procuratore generale, di un procuratore speciale, oppure, per singoli atti ben determinati, dalla firma singola di uno dei predetti soggetti all'uopo autorizzati con delibera del consiglio di amministrazione o da due membri dello stesso.

Revisore dei conti

Articolo 22.- L'assemblea generale della Società nomina un revisore dei conti („réviseur d'entreprise agréé“) che, nei confronti della Società svolge le funzioni descritte nell'articolo 113 della Legge del 2002.

Riscatto e conversione di azioni

Articolo 23.- Come di seguito disciplinato in dettaglio, la Società ha il diritto di riacquistare le proprie azioni in ogni momento, nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge per il capitale minimo.

Ogni azionista può chiedere alla Società di riacquistare tutte o una parte, delle sue azioni; tuttavia la Società non è obbligata, in un giorno di valutazione (come definito di seguito) o in un lasso di tempo di sette giorni di valutazione consecutivi, a riacquistare più del 10 % delle azioni in circolazione di un comparto. A questo scopo una conversione di azioni di un qualunque comparto è considerata riscatto.

Se alla Società, in un giorno di valutazione o in un lasso di tempo di sette giorni di valutazione consecutivi pervengono richieste di riscatto o conversione per una quantità di azioni superiore a quella sopraindicata, la Società ha facoltà di differire il riscatto o la conversione fino al settimo giorno di valutazione successivo. Queste richieste di riscatto e conversione vengono trattate con precedenza rispetto a quelle pervenute successivamente.

Il prezzo di riscatto è pagato entro cinque giorni lavorativi bancari del Lussemburgo successivi al relativo giorno di valutazione o (qualora emessi) alla data di arrivo dei certificati azionari, se posteriore. Il prezzo di riscatto viene calcolato sulla base del valore netto d'inventario per azione del rispettivo comparto in base alle previsioni dell'articolo 25 del presente statuto e, se previsto dal consiglio di amministrazione e indicato nel prospetto informativo, tale valore è diminuito di una commissione di riscatto non superiore al 3%.

Qualora a causa di eventi straordinari la liquidità presente nel patrimonio di un comparto non fosse sufficiente a far fronte al pagamento nei termini indicati, questo sarà effettuato il prima possibile, e per quanto consentito dalla legge senza corrispondere interessi.

La richiesta di riscatto delle azioni deve avvenire per iscritto e deve essere indirizzata direttamente alla Società o ad una delle Società di distribuzione entro la data indicata nel prospetto informativo, o il giorno antecedente al giorno di valutazione nel quale le azioni devono essere rimborsate. I certificati azionari devono essere provvisti di tutte le cedole non ancora scadute. Una richiesta di riscatto regolarmente presentata è irrevocabile, salvo che pervenga durante un periodo di sospensione o differimento dei riscatti. Le azioni riscattate vengono annullate.

In linea di massima ogni azionista può richiedere la conversione completa o parziale delle sue azioni in azioni di un comparto al giorno di valutazione valido per entrambi i comparti, o all'interno di un comparto in azioni di categorie diverse, secondo la formula di conversione descritta nel prospetto e i criteri o limiti che eventualmente sono stabiliti dal consiglio di amministrazione per ogni comparto.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato ad assoggettare la conversione delle azioni di un comparto in quelle di un altro comparto o,

all'interno di un comparto, in altre categorie, a limitazioni e condizioni riportate nel prospetto vigente. Il consiglio di amministrazione può comunque:

- limitare la frequenza delle richieste di conversione;
- gravare di una commissione la conversione tra categorie di azioni o tra comparti differenti;
- escludere la conversione tra categorie di azioni all'interno di un comparto.

Qualora per un lasso di tempo di 60 giorni consecutivi il valore complessivo netto di inventario di tutte le azioni in emissione fosse inferiore ai 25 milioni di franchi svizzeri, la Società - entro 3 mesi dal verificarsi dell'evento e con un preavviso scritto di almeno 30 giorni - può informare tutti gli azionisti che entro 4 settimane dallo spirare del termine preavvisato tutte (ma non solo alcune) le azioni saranno riscattate al valore netto di inventario valido il giorno di valutazione seguente. Da questo valore vengono sottratte le eventuali commissioni d'uso e quelle ulteriori stabilite e/o calcolate dal consiglio di amministrazione che sono indicate nel prospetto informativo, nonché le spese di liquidazione.

Qualora, per un qualche motivo, per un lasso di tempo di 60 giorni consecutivi il valore netto di inventario di un comparto risultasse inferiore ai 10 milioni di franchi svizzeri o, se il comparto è espresso in altra valuta, al controvalore in detta valuta; o qualora il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, a causa di variazioni delle condizioni economiche o politiche che influenzano il relativo comparto, dopo aver informato i relativi azionisti 30 giorni prima, può riscattare tutte (ma non solo alcune) le azioni del relativa comparto nel giorno di valutazione seguente alla scadenza del termine notificato, applicando un prezzo di riscatto che tenga conto dei costi di realizzo anticipato, delle spese di liquidazione per la chiusura del comparto, ma senza applicare alcuna commissione di riscatto; altrimenti può fondere il comparto con un altro comparto della Società o con un altro organismo di investimento collettivo lussemburghese.

La chiusura di un comparto mediante il riscatto coatto di tutte le azioni e la fusione con un altro comparto della Società, o con un altro organismo di investimento collettivo lussemburghese, per ragioni che non dipendano dalla dimensione del patrimonio netto, o per ragioni dipendenti dalla variazione delle condizioni economiche o politiche che influenzano il comparto, può essere attuata solo previa approvazione degli azionisti del comparto interessato alla chiusura o fusione, che deve essere manifestato con un'assemblea separata regolarmente convocata e costituita, per la quale non è previsto un quorum, e le cui deliberazioni sono adottate con la maggioranza del 50% dei presenti o rappresentati.

Una fusione di questo tipo deliberata dal consiglio di amministrazione o approvata dagli azionisti, è vincolante per gli azionisti del relativo

comparto di azioni decorso il termine di trenta giorni dal relativo avviso agli investitori, salvo che la fusione avvenga con un „fonds commun de placement“ lussemburghese, nel qual caso essa è vincolante solo per gli azionisti consenzienti alla fusione. Non possono essere addebitate commissioni ai rimborsi eseguiti a seguito di una richiesta presentata durante il periodo di preavviso. I ricavati della liquidazione che non sono rivendicati dagli azionisti al compimento della liquidazione di un comparto, vengono depositati presso la Caisse de Consignation in Lussemburgo e cadono in prescrizione dopo 30 anni.

La Società dovrà informarne gli azionisti dei predetti eventi provvedendo alla pubblicazione di un avviso di riscatto su un quotidiano scelto dal consiglio di amministrazione. Nel caso in cui la Società sia a conoscenza dei dati di tutti gli azionisti coinvolti dall'operazione e dei relativi indirizzi, la notifica di riscatto può essere data con lettera.

Determinazione del valore netto di inventario e sospensione della determinazione

Articolo 24.- Il valore netto di inventario della Società („valore netto di inventario“), il valore netto di inventario unitario dell'azione di ogni comparto e, se applicabile, il valore netto di inventario di una categoria di azioni emesse all'interno di un comparto è determinato nella relativa valuta di denominazione ogni giorno di valutazione, come di seguito definito, salvo che nei casi successivamente descritti. Il giorno di valutazione per ciascun comparto corrisponde a un giorno lavorativo in Lussemburgo, che al contempo non sia un giorno festivo ordinario per le borse o gli altri mercati, che rappresentano la base di valutazione per una parte rilevante del valore netto di inventario relativa al comparto corrispondente, come deliberato dalla Società.

La Società può sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto d'inventario di un comparto, nonché l'emissione, la conversione e il riscatto di azioni di tale comparto, come pure la conversione da e in azioni di un comparto:

- a) quando una o più borse od altri mercati che rappresentano la base di valutazione per una parte rilevante del valore netto di inventario relativa al comparto sono chiusi, limitati nelle trattazioni o sospesi (salvo che si tratti di una ordinaria chiusura per festività); o
- b) quando, secondo il parere del consiglio di amministrazione, a causa di particolari circostanze non è possibile acquistare o valutare beni patrimoniali; o
- c) quando i mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il valore di un valore mobiliare del comparto abbiano subito un guasto o possano essere utilizzati soltanto parzialmente;
o

- d) quando non è possibile il trasferimento di somme per l'acquisto o la vendita di beni patrimoniali della Società; o
- e) nel caso di decisione di procedere alla liquidazione della Società, il giorno stesso o quello successivo alla pubblicazione del primo avviso di convocazione di un'assemblea generale degli azionisti per la trattazione di questo ordine del giorno.

All'insorgere di una circostanza che abbia come conseguenza la liquidazione della Società o al ricevimento di una relativa intimazione delle autorità di vigilanza lussemburghesi, la Società sospenderà immediatamente le attività di emissione, riscatto e conversione di azioni.

Gli azionisti che hanno offerto le proprie azioni per il riscatto o la conversione saranno informati per iscritto della sospensione entro sette giorni; allo stesso modo saranno informati immediatamente della cessazione della stessa.

La sospensione delle attività di emissione, riscatto e conversione di azioni di un comparto non influisce sul calcolo del valore netto d'inventario, sull'emissione, il riscatto e la conversione di azioni di un altro comparto.

Determinazione del valore netto d'inventario

Articolo 25.- Il valore netto d'inventario unitario dell'azione di ogni comparto, e se applicabile, il valore netto d'inventario delle categorie di azioni emesse all'interno di un comparto, è determinato nella relativa valuta di denominazione in ogni giorno di valutazione, dividendo il valore netto d'inventario complessivo del relativo comparto o della relativa categoria di azioni, per il numero delle azioni in circolazione del medesimo comparto o della medesima categoria di azioni. Il valore netto d'inventario complessivo del relativo comparto o della relativa categoria di azioni rappresenta il valore di mercato dei beni patrimoniali a questa associati, al netto delle passività.

Criteri di valutazione

Articolo 26.- La valutazione dei valori netti d'inventario dei diversi comparti avviene sulla base dei seguenti criteri:

- (A) le attività della Società sono costituite da:
 - a) tutte le disponibilità di cassa liquide e sui conti, al lordo degli interessi maturati;
 - b) tutte le cambiali e gli altri crediti a vista (compresi i ricavi delle vendite di valori mobiliari non ancora accreditati);

- c) tutti i valori mobiliari (azioni, titoli a reddito fisso e variabile, obbligazioni, diritti di opzione o di sottoscrizione, warrants e altri investimenti e valori mobiliari in possesso della Società);
- d) tutti i dividendi e distribuzioni esigibili dalla Società in contanti o in altra forma, per quanto noti alla Società, a condizione che la stessa ne tenga conto nella valutazione dei relativi valori mobiliari, adeguando il loro valore in conformità alle pratiche commerciali, ad esempio prendendo il valore di negoziazione ex dividendo ovvero ex diritto di opzione;
- e) tutti gli interessi maturati su valori mobiliari fruttiferi detenuti dalla Società, se tali interessi non sono contenuti nel credito principale;
- f) tutti i diritti finanziari che derivano dall'impiego di strumenti derivati;
- g) i costi maturati della Società, nella misura in cui non siano stati ammortizzati, a condizione che questi possano essere ammortizzati direttamente dal capitale della Società; e
- h) tutte le altre attività di ogni tipo e composizione, inclusi costi pagati anticipatamente.

Il valore delle predette attività è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- 1) Il valore delle disponibilità di cassa liquide, dei depositi, delle cambiali e depositi a vista, dei costi pagati anticipatamente, dei dividendi in contanti e degli interessi accertati o maturati e non ancora incassati, come illustrato sopra, deve essere contabilizzato per l'intero importo, salvo che per qualche motivo il pagamento sia poco probabilmente o solo in parte recuperabile, nel qual caso il corretto valore deve essere determinato applicando una riduzione che, secondo l'opinione della Società, consenta di riflettere il loro valore effettivo.
- 2) I valori mobiliari compresi nel patrimoni che sono ammessi alle quotazioni ufficiali o negoziati in un altro mercato regolamentato vengono valutati all'ultimo corso disponibile sul mercato principale nel quale sono negoziati. Possono essere utilizzati anche servizi di un'agenzia di informazioni approvata dal Consiglio di amministrazione. I valori mobiliari per i quali il corso di mercato non riflette adeguatamente il loro valore, nonché tutti gli altri titoli ammessi (inclusi i valori mobiliari non quotati ufficialmente o non negoziati in un mercato regolamentato), vengono iscritti a bilancio

ai loro presunti valori di realizzo, stabiliti in buona fede da o con la supervisione del consiglio di amministrazione della Società.

- 3) Tutti i beni patrimoniali e le passività che non sono espressi nelle valute del rispettivo comparto, sono convertiti nella valuta corrispondente del relativo comparto, al cambio comunicato da una banca o da un altro istituto finanziario responsabile al momento della valutazione.
- 4) Le azioni, emesse da OIC di tipo aperto, devono essere valutate al loro ultimo valore di inventario e all'ultima quotazione del luogo in cui sono negoziate.
- 5) Il valore di realizzo di contratti a termine (future/forward) o di opzione, che non sono negoziati in una borsa o su un altro mercato organizzato, deve essere calcolato conformemente alle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione e in modo adeguato. Il valore di realizzo di contratti a termine o di opzioni, negoziati in Borsa o su un altro mercato organizzato, deve essere calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di liquidazione disponibile per tali contratti presso le borse o i mercati organizzati, nei quali vengono negoziati i contratti di questo tipo; ciò vale a condizione che per i contratti a termine o di opzione, che non è stato possibile vendere in un giorno di valutazione, la base per la determinazione del valore di realizzo del contratto sia il valore ritenuto congruo e adeguato dal consiglio di amministrazione.
- 6) La valutazione delle liquidità e degli strumenti del mercato monetario può avvenire al rispettivo valore nominale oltre agli interessi maturati oppure nel rispetto dei costi storici regolarmente ammortizzati. L'ultimo metodo di valutazione citato può provocare lo scostamento temporaneo del valore dalla quotazione che la Società potrebbe ottenere alla scadenza dell'investimento. La Società verificherà questo metodo di valutazione e suggerirà eventuali modifiche per garantire che la valutazione di tali valori patrimoniali avvenga al loro congruo valore, determinato in buona fede conformemente alle procedure previste dal consiglio di amministrazione. Se la Società ritiene che uno scostamento dai costi storici regolarmente ammortizzati per azione dovesse provocare notevoli diluizioni o altri risultati inadeguati nei confronti degli azionisti, sarà necessario apportare eventuali correzioni, considerate idonee per escludere o limitare diluizioni o risultati inadeguati, nella misura in cui ciò sia possibile.
- 7) Gli swap vengono valutati regolarmente sulla base delle valutazioni ottenute dalla controparte swap. I valori possono essere corso denaro, corso lettera o corso medio conformemente alle procedure definite in buona fede dal consiglio di amministrazione.

Se, secondo il consiglio di amministrazione, tali valori non rispecchiano il congruo valore di mercato degli swap considerati, il valore di tali transazioni viene determinato in buona fede dal consiglio di amministrazione oppure conformemente a un altro metodo ritenuto idoneo dallo stesso.

- 8) Qualora, sulla base di circostanze particolari, come il rischio di credito latente, una valutazione sulla base dei predetti criteri si rivelasse non attuabile o inesatta, la Società è autorizzata ad avvalersi di criteri di valutazione sostitutivi generalmente riconosciuti, verificabili dai revisori dei conti, al fine di ottenere un'appropriata valutazione del patrimonio investito.
- B) Le passività della Società sono costituite da:
- a) Tutte le accensioni di credito, cambiali e altre somme da pagare;
inclusi i depositi cauzionali, come le marginature ecc. per l'utilizzo di strumenti derivati; e
 - b) Tutti gli oneri amministrativi in scadenza o maturati, incluse le spese di costituzione e di registrazione presso l'organismo governativo come pure commissioni per consulenza legale, costi di revisione contabile, tutte le commissioni ai consulenti per gli investimenti, ai depositari, alle Società di distribuzione e a tutti gli altri rappresentanti e agenti della Società, i costi per la pubblicazione degli avvisi obbligatori e del prospetto, dei bilanci annuali e di altri documenti che sono messi a disposizione dell'azionista. Se per i vari comparti tra la Società e i fornitori di servizi, quali consulenti per gli investimenti e di vendita e banca depositaria, è concordata una diversa misura delle commissioni, a ciascun comparto deve essere addebitata esclusivamente la commissione ad essa afferente. Le spese di marketing e di pubblicità possono essere addebitate solo in casi particolari previa delibera del consiglio di amministrazione, eventualmente su richiesta del rappresentante del comitato consultivo del comparto; e
 - c) tutti i debiti noti anche se non ancora scaduti, compresi i dividendi dichiarati ma non ancora pagati; e
 - d) un adeguato accantonamento per le imposte, calcolato nel giorno di valutazione e altri accantonamenti o riserve autorizzate dal consiglio di amministrazione; e
 - e) tutte le altre passività della Società di qualsiasi natura verso terzi;

Ogni passività di qualsiasi natura verso terzi è limitata al/ai relativo/i comparto/i.

Al fine della valutazione delle proprie passività la Società può includere tutti gli oneri amministrativi e altre spese a carattere ricorrente o periodico, valutandole per l'anno intero o ogni altro periodo e attribuendole proporzionalmente al periodo trascorso. Questo criterio di valutazione può essere adottato esclusivamente per gli oneri amministrativi e le altre spese che interessano uniformemente tutti i comparti.

- (C) Per ogni comparto il consiglio di amministrazione manterrà separatamente gli investimenti in base ai seguenti criteri:
- a) Le somme derivanti dall'assegnazione ed emissione di azioni di ogni comparto devono essere iscritte nei libri della Società ed attribuite al patrimonio del relativo comparto e le attività e le passività, nonché le entrate e le uscite, devono essere attribuite al predetto patrimonio secondo le disposizioni di questo articolo.
 - b) Quando un bene patrimoniale è stato prelevato da un altro attivo, nei libri della Società, il corrispondente controvalore deve essere registrato nel comparto di provenienza, e qualora detto bene sia rivalutato, l'aumento o la diminuzione di valore è attribuito al medesimo comparto, come previsto in questo articolo.
 - c) Qualora la Società abbia contratto una passività, e la stessa sia riferibile a un determinato comparto, detta passività viene attribuita a quel dato comparto;
 - d) Qualora con riferimento ad un bene patrimoniale o ad una passività della Società non sia possibile definire la misura attribuibile a un determinato comparto e neppure sia possibile la ripartizione uniforme tra tutti i comparti di azioni, il consiglio di amministrazione può procedere all'attribuzione secondo buona fede.
 - e) Dal giorno in cui viene dichiarato un dividendo per un comparto, il valore netto di inventario di questo comparto si riduce dell'importo del dividendo, restano comunque salve le disposizioni dello statuto che disciplinano il prezzo di emissione e di riscatto delle azioni di ogni comparto.
- (D) Per gli scopi del presente articolo, nel processo di valutazione si tiene conto di quanto segue:
- a) le azioni che sono riacquistate conformemente all'articolo 23, devono essere trattate e registrate come esistenti sino a dopo la data

stabilita dal consiglio di amministrazione o dai suoi delegati, in cui viene effettuata la loro valutazione e da questo momento in avanti e sino a quando il prezzo è pagato, sono trattate come una passività della Società;

- b) tutti gli investimenti, disponibilità di cassa e il resto delle attività di un qualsiasi patrimonio non espresse nella valuta del comparto a cui si riferiscono, sono calcolate prendendo in considerazione il loro valore di mercato al tasso di cambio valido il giorno di determinazione del valore netto di inventario; e
- c) in ogni giorno di valutazione tutti gli acquisti e le vendite di valori mobiliari, che sono state eseguite dalla Società in detto giorno di valutazione, per quanto possibile, devono essere incluse nella valutazione.

Prezzo di emissione e prezzo di riscatto

Articolo 27.- Ogni volta che la Società offre azioni per la sottoscrizione, il prezzo delle azioni offerte deve basarsi sul valore netto d'inventario (come definito sopra) del rispettivo comparto o della rispettiva categoria di azioni, aumentato di una commissione di vendita nella misura stabilita dalla Società di distribuzione o dalla Società, comunque non superiore al 5%, interamente o parzialmente a beneficio delle Società di distribuzione o della Società. Queste commissioni di vendita si conformano alle relative leggi e non possono superare un massimo stabilito dal consiglio di amministrazione e possono essere diverse per ogni comparto o categoria di azioni, ma all'interno di un comparto di azioni o categoria di azioni, tutte le richieste di sottoscrizione pervenute nello stesso giorno di emissione devono essere trattate in modo paritario, nel limite in cui la commissione di vendita sia di competenza della Società. Il prezzo così ottenuto („prezzo di emissione“) deve essere pagato entro un lasso di tempo che deve essere stabilito dal consiglio di amministrazione, e che non può essere superiore a sette giorni lavorativi bancari successivi a Lussemburgo all'assegnazione delle azioni. Eccezionalmente il prezzo di emissione può, con l'assenso del consiglio di amministrazione e l'osservanza di tutte le leggi applicabili, essere pagato mediante trasferimento dall'acquirente alla Società di valori mobiliari che rispettino la politica di investimento e le limitazioni agli investimenti. In tal caso è comunque necessario che gli apporti in natura siano oggetto di valutazione speciale da parte del revisore dei conti della Società.

Nel riacquisto delle azioni, il prezzo di riscatto è calcolato sulla base del valore netto d'inventario del rispettivo comparto o rispettiva categoria di azioni, diminuito di una commissione di riscatto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e comunque non superiore al 3%, che deve essere pagata interamente o parzialmente agli agenti di vendita. Detta commissione può essere diversa per ogni comparto o categoria di azioni. Il

prezzo così definito („prezzo di riscatto“) è pagato conformemente all'articolo 23.

In casi particolari, il prezzo di riscatto può essere corrisposto, su richiesta dell'azionista interessato, anche mediante distribuzione di dividendi in natura, la cui valutazione deve essere certificata dal revisore dei conti della Società, garantendo pari trattamento a tutti gli azionisti.

Il consiglio di amministrazione può stabilire che azioni di diversi comparti o, all'interno di un comparto o di categorie, possono avere una diversa commissione massima di emissione/riscatto.

Esercizio finanziario

Articolo 28.- L'esercizio finanziario della Società ha inizio il 1° luglio di ogni anno ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo.

I bilanci annuali della Società sono redatti con valori espressi in franchi svizzeri. Qualora, conformemente all'articolo 5, esistano comparti i cui valori sono espressi in valute diverse dal franco svizzero, questi vengono convertiti in franchi svizzeri ed espressi in tale valuta nel bilancio annuale consolidato, revisionato, che comprende la situazione patrimoniale ed il conto economico e che, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione, viene tenuto a disposizione di tutti gli azionisti 15 giorni prima di ogni assemblea generale.

Distribuzione degli utili

Articolo 29.- Le assemblee separate degli azionisti dei relativi comparti deliberano, su richiesta del consiglio di amministrazione, sulla destinazione dell'utile netto d'esercizio dei relativi comparti in modo che gli azionisti di azioni ad accumulazione e di azioni a distribuzione deliberino separatamente. I profitti della Società possono essere distribuiti, purché il capitale minimo della Società - come definito sopra all'articolo 5 - non venga intaccato.

Se vengono dichiarati dividendi per le azioni a distribuzione di un comparto, il prezzo di vendita e di riscatto delle azioni a distribuzione di questo comparto vengono corrispondentemente adeguati. Per le azioni ad accumulazione non si procede a distribuzione di dividendo. Al contrario, i valori ascrivibili alle azioni ad accumulazione vengono reinvestiti a favore dei relativi azionisti.

In ogni momento, agli azionisti possono essere corrisposti acconti dividendo, previa delibera del consiglio di amministrazione.

Se dichiarati, i dividendi sono in generalmente pagati nella valuta che esprime il valore netto d'inventario del comparto a cui si riferiscono; essi possono tuttavia anche essere pagati in un'altra valuta scelta dal consiglio di amministrazione, che stabilisce anche il luogo e il termine di

pagamento. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di stabilire il tasso di cambio applicabile per la conversione degli importi dei dividendi nella valuta di pagamento.

Nome della Società

Articolo 30.- La Società può stipulare contratti con Società del Gruppo Julius Baer, nei limiti in cui queste forniscano alla Società ampi servizi per la sua gestione aziendale. Qualora, per qualche motivo, questi contratti venissero disdetti e il Gruppo Julius Baer cessasse di fornire servizi alla Società o di assisterla, la Società ha l'obbligo, alla prima richiesta del Gruppo Julius Baer, di modificare il suo nome con una denominazione sociale che non contenga più la parola „Julius Baer“/„Julius Bär“ o le lettere „JB“.

Distribuzione in caso di liquidazione

Articolo 31.- Nel caso in cui la Società venga liquidata, la liquidazione è effettuata da uno o più liquidatori, nominati dall'assemblea generale, che delibera la liquidazione e ne fissa i poteri e la remunerazione. Il ricavo netto della liquidazione riferibile a ogni comparto o categoria, viene suddiviso tra gli azionisti di ogni comparto e categoria di azioni in proporzione alle azioni da loro detenute nei relativi comparti o categorie di azioni.

Modifica dello statuto

Articolo 32.- Il presente statuto può essere modificato o integrato in ogni momento mediante delibera degli azionisti della Società, a condizione che vengano osservate le norme previste nella legge lussemburghese del 10 agosto 1915 e successive modificazioni (la „Legge del 1915“) sulla capacità di deliberare e sulle maggioranze in fase di votazione. Ogni modifica ai diritti degli azionisti di un comparto rispetto a quelli di un altro comparto può essere apportata esclusivamente se le norme, previste dalla Legge del 1915 per le modifiche dello statuto, sono osservate per tutti i comparti interessati.

In generale

Articolo 33.- Tutte le questioni che non sono disciplinate da questo statuto, sono stabilite in base alla Legge del 1915 e alla Legge del 2002.

Disposizioni importanti di carattere legale

Le indicazioni sopra riportate non costituiscono un'offerta ed hanno unicamente scopo informativo. Si declina ogni responsabilità in ordine alla veridicità ed all'esattezza del loro contenuto. Qualsiasi raccomandazione od opinione sui fondi, comparti o tipi di azioni, sui singoli mercati e il loro sviluppo o su altri temi rispecchiano il punto di vista personale degli autori e non costituiscono nessun obbligo per Julius Baer. La messa in atto di raccomandazioni sui fondi rimane sempre nell'esclusiva responsabilità degli intermediari o degli investitori. Prima dell'adesione a qualsiasi fondo leggere il più recente prospetto informativo aggiornato e/o il regolamento del fondo, la versione attuale del prospetto informativo semplificato, degli statuti e del rapporto annuale e semestrale, nonché consultare un consulente finanziario e tributario indipendente. I documenti citati sono disponibili gratuitamente chiamando al +41 (0)58 888 1111 o presso gli indirizzi sotto indicati.

Il valore patrimoniale ed il rendimento delle quote possono salire e scendere in relazione alla volatilità del mercato e alle oscillazioni dei tassi di cambio. I rendimenti ottenuti in precedenza non sono indice dell'incremento del valore attuale o futuro. Le prestazioni sono indicate al netto di commissioni e spese trattenute all'emissione e al rimborso delle quote. Le ripartizioni fra settori, Paesi e valute, le singole posizioni, nonché gli indici di riferimento (benchmark) eventualmente indicati possono essere modificati in qualsiasi momento nel quadro della politica di investimento stabilita nel prospetto informativo.

La gamma dei fondi Julius Baer domiciliata a Lussemburgo è registrata, principalmente, per il collocamento al pubblico in Lussemburgo, in Svizzera, in Germania, in Austria, in Spagna, in Italia e nella Repubblica Ceca. Tuttavia, visti i distinti procedimenti nazionali di registrazione non può essere garantito che ogni fondo, comparto o tipo di azione sia registrato o sarà registrato in ognuno dei Paesi citati e nel medesimo periodo. Soprattutto i fondi di fondi solamente sono registrati in Paesi isolati. Una lista aggiornata è ottenibile sul sito www.juliusbaer.com/fondi. Si prega di tenere conto anche delle particolarità sotto indicate relative a determinati Paesi. Nei Paesi in cui un fondo, comparto o un tipo di azione non è registrato per il collocamento al pubblico, la vendita delle azioni è possibile soltanto nell'ambito del collocamento privato e/o nell'ambito istituzionale, sempre tenendo conto della legislazione nazionale applicabile. I fondi Julius Baer non sono registrati negli Stati Uniti e nei territori da questi dipendenti e, di conseguenza, non possono essere offerti o venduti in detti Paesi.

SVIZZERA: I fondi d'investimento Julius Baer di diritto lussemburghese (SICAV) ed armonizzati UE sono ammessi all'offerta e alla vendita pubblica in Svizzera. Rappresentante: Julius Baer Investment Funds Services Ltd., Hohlstrasse 602, casella postale, CH-8010 Zurigo. Ufficio di pagamento: Bank Julius Baer & Co. AG, Bahnhofstrasse 36, casella postale, CH-8010 Zurigo. I fondi d'investimento Julius Baer di diritto svizzero (fondi di valori mobiliari o della categoria altri fondi) sono ammessi all'offerta ed alla vendita pubblica solo in Svizzera. Direzione del fondo: Julius Baer Investment Funds Services Ltd., CH-8010 Zurigo. Banca depositaria: Bank Julius Baer & Co. AG, CH-8010 Zurigo o RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur Alzette, filiale Zurigo, Badenerstrasse 565, 8066 Zürich.

GERMANIA: I fondi d'investimento Julius Baer di diritto lussemburghese (SICAV) ed armonizzati UE sono autorizzati all'offerta e alla vendita pubblica in Germania. Ufficio di pagamento: Bank Julius Baer (Deutschland) AG, An der Welle 1, casella postale, D-60062 Francoforte sul Meno.

AUSTRIA: I fondi d'investimento Julius Baer di diritto lussemburghese (SICAV) ed armonizzati UE sono autorizzati all'offerta e alla vendita pubblica. Ufficio di pagamento: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienna.

SPAGNA: I seguenti fondi d'investimento Julius Baer di diritto lussemburghese (SICAV) sono iscritti nel Registro delle IIC straniere commercializzate in Spagna dalla CNMV: Julius Baer Multibond (Numero di registro: 200), Julius Baer Multicash (No. 201), Julius Baer Multistock (No. 202), Julius Baer Multicooperation (No. 298) e Julius Baer Multipartner (Nr. 421).

SINGAPORE: The offer or invitation which is the subject of this document is not allowed to be made to the retail public. This document is not a prospectus as defined in the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore ("SFA"). Accordingly, statutory liability under that Act in relation to the content of prospectuses would not apply. You should consider carefully whether the investment is suitable for you. The offer or invitation which is the subject of this document may be made to the institutional investors specified in Section 304 of the SFA. This document has not been registered as a prospectus with the Monetary Authority of Singapore. Accordingly, this document and any other document or material in connection with the offer or sale, or invitation for subscription or purchase, of Shares/Units/Interests may not be circulated or distributed, nor may Shares/Units/Interests be offered or sold, or be made the subject of an invitation for subscription or purchase, whether directly or indirectly, to persons in Singapore other than (i) to an institutional investor specified in Section 304 of the SFA, (ii) to a relevant person, or any person pursuant to Section 305(2), and in accordance with the conditions, specified in Section 305 of the SFA or (iii) otherwise pursuant to, and in accordance with the conditions of, any other applicable provision of the SFA.